



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 151
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 23 gennaio 2014

I N D I C E**Commissioni permanenti**1^a - Affari costituzionali:*Plenaria* *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 23 gennaio 2014

Plenaria**92^a Seduta**

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Delrio.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1212) Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni, approvato dalla Camera dei deputati

(965) Rita GHEDINI ed altri. – Istituzione delle città metropolitane e modalità di elezione del sindaco e del consiglio metropolitano

- e petizione n. 1026 e voto regionale n. 16 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Continua la discussione generale.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) reputa ormai indispensabile approvare una riforma organica dell'architettura istituzionale. Occorre, a suo avviso, ovviare alla sovrapposizione di competenze tra livelli istituzionali derivante dal numero significativo di materie riconducibili alla competenza concorrente fra lo Stato e le Regioni. Il disegno di legge in esame appare insufficiente a realizzare gli obiettivi auspicati e presenta, oltretutto, aspetti non condivisibili.

Innanzitutto, come sottolineato dagli esperti consultati dalla Commissione, il sostanziale svuotamento delle competenze delle Province e la trasformazione di queste ultime in enti di secondo livello non appare compa-

tibile con il quadro costituzionale, dal momento che, in tal modo, si impedisce alle comunità territoriali di scegliere democraticamente i propri rappresentanti. La normativa prevista, a suo avviso, contrasta anche con la Carta europea delle autonomie locali in merito alle prerogative degli enti locali democraticamente eletti.

Come segnalato dalla Corte dei conti, inoltre, i risparmi attesi dalla soppressione degli organi politici provinciali sembrano essere di scarsa entità. Infatti, l'istituzione delle Città metropolitane e il trasferimento dei compiti attualmente svolti dalle Province ad altri livelli istituzionali potrebbero addirittura comportare un aumento dei costi, soprattutto nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore delle legge.

In luogo delle unioni di Comuni, sarebbe stato preferibile favorire una gestione integrata dei servizi ai cittadini, al fine di evitare una proliferazione di centri di responsabilità. A tale proposito, segnala anche il rischio di un aumento incontrollato del numero delle Città metropolitane, oltre quelle originariamente previste, per effetto dell'articolo 2, comma 2, che rende possibile l'acquisizione dello *status* di Città metropolitana anche alle Province con popolazione superiore a un milione di abitanti.

In conclusione, auspica un esame più meditato del provvedimento, senza cedere a pressioni demagogiche o mediatiche, nel quadro di una riforma costituzionale più ampia.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) rileva che la necessità di ridisegnare l'attuale sistema di governo delle autonomie locali è determinata dall'esigenza di aumentarne efficienza e competitività.

Il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati non presenta, a suo avviso, profili di incostituzionalità, in quanto la Carta costituzionale non prescrive per gli organi rappresentativi degli enti locali il vincolo dell'elezione diretta. Inoltre, esso provvede a una nuova definizione del sistema di area vasta, con l'istituzione delle Città metropolitane, peraltro già prevista dal 1990, e l'introduzione di criteri di flessibilità, grazie ai quali è possibile che le Province con popolazione superiore a un milione di abitanti si aggregino per una gestione integrata del territorio.

Tuttavia, al testo approvato dalla Camera sarebbe opportuno apportare alcune modifiche. Innanzitutto, tra gli organi della Città metropolitana, dovrebbe essere prevista anche la Giunta, che dovrebbe affiancare il sindaco nello svolgimento delle funzioni di amministrazione attiva. Inoltre, non dovrebbe essere rimessa alla determinazione delle Città metropolitane la scelta tra l'elezione diretta o indiretta dei consigli metropolitani e del sindaco.

Infine, rileva la necessità di definire i criteri per l'individuazione delle cosiddette zone omogenee, nonché l'opportunità di individuare con maggiore precisione, all'articolo 7, le competenze fondamentali delle Province e di apportare alcune modifiche alla disciplina delle unioni e fusioni di Comuni.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*), dopo aver rilevato che sarebbe stato più opportuno affrontare il tema nell'ambito di un più ampio progetto di revisione costituzionale, sottolinea l'esigenza di coinvolgere i rappresentanti dei piccoli Comuni nel processo di revisione dei costi, al fine di rendere più efficiente il sistema.

Il senatore AUGELLO (*NCD*) sollecita il Governo a riflettere sull'opportunità di inserire la riforma costituzionale delle autonomie nel quadro più ampio della modifica del Titolo V. Infatti, sarebbe riduttivo conseguire obiettivi di risparmio solo attraverso la soppressione degli organi politici delle Province. Pertanto, si dovrebbe definire un nuovo sistema di organizzazione territoriale dello Stato, che riguardi anche le Regioni.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) rileva la difficoltà di apportare miglioramenti al testo approvato dalla Camera dei deputati mediante la presentazione di puntuali proposte di modifica. Infatti, appare criticabile l'impianto stesso del disegno riformatore. A suo avviso, sarebbe stato necessario intervenire preliminarmente su funzioni e competenze delle Regioni, che sono in larga misura gli enti responsabili dell'aumento della spesa pubblica. Esprime rilievi critici anche sulla previsione di un numero significativo di città metropolitane, in contraddizione con altre esperienze europee che contemplano l'istituto della città metropolitana soltanto in ipotesi limitate e in presenza di condizioni ben definite.

In conclusione, auspica una riforma complessiva e organica del Titolo V della Costituzione, in quanto solo un intervento di rango costituzionale può consegnare un quadro coerente e privo di improprie sovrapposizioni tra i diversi livelli territoriali di governo.

Il senatore MIGLIAVACCA (*PD*), associandosi alle osservazioni del senatore Pagliari, ritiene condivisibile l'impianto del disegno di legge, diretto a riordinare il sistema delle autonomie locali secondo il principio di sussidiarietà e con una semplificazione dei livelli istituzionali; inoltre, osserva che nell'esperienza il miglior rendimento è stato ottenuto con la realizzazione di modelli cooperativi tra enti, organi e istituzioni locali, che potrebbe essere il fondamento del nuovo assetto prefigurato dal disegno di legge in esame.

Si prospetta un nuovo ordinamento della Repubblica, nel quale avranno carattere elettivo solo i Comuni, le Regioni e il Parlamento nazionale. L'istituzione delle Città metropolitane, a suo avviso, non confligge con le previsioni del Titolo V della Costituzione, in quanto il provvedimento si limita a razionalizzare il sistema delle funzioni amministrative. Tuttavia, per evitare che sia istituito un numero eccessivo di Città metropolitane, sarebbe preferibile consentire una maggiore flessibilità organizzativa alle Province, che mediante aggregazioni amministrative potrebbero corrispondere in modo più adeguato alle rispettive esigenze territoriali.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*), nel sottolineare che le cause delle inefficienze andrebbero ricercate nei livelli istituzionali regionali e centrali, piuttosto che a livello provinciale, sottolinea l'importanza della elettività degli enti locali come forma di partecipazione dei cittadini alla vita democratica. Infine, osserva che le modifiche dell'organizzazione istituzionale dovrebbero essere apportate mediante un più ampio disegno di riforma costituzionale.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene che, nel corso dell'esame, dovrebbe essere approfondito con attenzione il tema del riparto delle competenze tra Regioni ed enti locali. Infine, ribadisce l'esigenza che per ogni ente territoriale sia in ogni caso previsto un sistema di elezione diretta.

La PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Interviene in replica il relatore PIZZETTI (*PD*), il quale ricorda, in primo luogo, che l'approvazione di un disegno di legge costituzionale richiederebbe un tempo molto ampio. Sottolinea che, in ogni caso, il testo approvato dalla Camera dei deputati può essere ulteriormente affinato con l'accoglimento di alcune delle indicazioni emerse nel dibattito. Tuttavia, ormai non appare più rinviabile una riforma destinata a semplificare l'architettura istituzionale e a rendere più efficiente e moderna l'amministrazione locale, soprattutto mediante forme di concertazione nella gestione dei servizi.

Il ministro DELRIO, intervenendo in replica, ricorda che il testo originario è stato modificato alla Camera anche con il contributo dei Gruppi parlamentari dell'opposizione. Osserva quindi che in esso non sono ravvisabili, a suo avviso, profili di illegittimità costituzionale, soprattutto considerando che non per tutti gli organi politici e di governo, previsti dalla Costituzione, è richiesta l'elezione diretta. Il provvedimento non sembra neanche contrastare la Carta europea delle autonomie, che non esclude la possibilità di prevedere enti di secondo livello, pur valorizzando il rapporto diretto dei Comuni con i cittadini.

L'istituzione delle Città metropolitane offre la possibilità di semplificare l'attuale sistema di competenze: esse eserciteranno funzioni amministrative e di coordinamento, mentre le Regioni avranno compiti di pianificazione territoriale, oltre al potere legislativo. Inoltre, la possibilità di istituire ulteriori Città metropolitane risponde alla necessità che gli enti di coordinamento di secondo livello siano organizzati con la più ampia flessibilità, al fine di interpretare correttamente le specifiche esigenze del territorio.

Precisa che le osservazioni della Corte dei conti sull'entità contenuta dei risparmi attesi riguardano il breve periodo: la soppressione di organi politici e degli uffici di supporto, nonché la riduzione di funzioni comporteranno, nel medio periodo, una sensibile riduzione dei costi di funziona-

mento generale, soprattutto se le nuove disposizioni saranno correttamente attuate in sede locale.

Infine, dopo aver ricordato l'introduzione di misure dirette a semplificare e incentivare le unioni di Comuni, con l'accorpamento della gestione dei servizi per i cittadini, che possono rendere più efficiente l'amministrazione pubblica, si dichiara disponibile ad accogliere ulteriori indicazioni per migliorare il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1213) Conversione in legge del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore

(9) CALDEROLI ed altri. – Abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 6-bis, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie

(260) Anna FINOCCHIARO ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna e trasparenza dei partiti politici

(577) MALAN ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, in materia di estensione degli obblighi di pubblicità dei redditi e della situazione patrimoniale ai capi e ai tesorieri di soggetti politici rappresentati in Parlamento, nonché ai percettori di compensi di rilevante entità e ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di taluni enti

(659) PAGLIARI. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti

(807) CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE – Norme sul diritto dei cittadini di associarsi in partiti o movimenti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione

(891) BUEMI ed altri. – Norme in materia di organizzazione e di trasparenza dell'attività dei partiti politici

(946) BITONCI ed altri. – Abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 6-bis, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie, e nuove disposizioni in materia di finanziamento dei partiti e movimenti politici e di controlli sui loro bilanci

(966) COMPAGNA ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico e il finanziamento dei partiti, i loro bilanci e le campagne elettorali

(1118) Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore, approvato dalla Camera dei deputati

- e petizioni nn. 232, 440, 520, 635 e 963 ad essi attinenti

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La presidente FINOCCHIARO comunica di aver designato la senatrice De Monte come relatrice del provvedimento in titolo: al fine di consentire alla nuova relatrice di prendere cognizione degli emendamenti pervenuti in riferimento al decreto-legge in titolo, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che la Commissione sarà convocata, la settimana successiva, fino da lunedì 27 gennaio, alle ore 19, al fine di proseguire e completare l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 1214 (Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative) e – nelle sedute successive – di proseguire nell'esame degli altri argomenti già all'ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,15.